

21.3.e Acquisizioni fuori CONSIP

ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI FUORI DALLA CONVENZIONE CONSIP.

DESCRIZIONE ADEMPIMENTI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO	FONTI NORMATIVE	REGOLARITA'	
		SI	NO
Stampa dalla quale si evinca l'assenza del bene e/o servizio sulla piattaforma acquisti; ovvero la non convenienza economica dell'acquisto; ovvero un ordinativo minimo acquistabile superiore alle esigenze dell'amministrazione. ¹	D.L. 52/2012 art. 7, comma 1, convertito in L. 64/2012; D.L. 95/2012 art. 1, comma 1 e 3, convertito in L. 135/2012		
Bando, disciplinare e verbale di gara al fine di verificarne la corretta gestione. ²	Art. 64 e 78, D.Lgs 163/2006		
Contratto regolarmente firmato e registrato contenente la clausola di risoluzione qualora si attivi una Convenzione Consip per lo stesso bene e/o servizio ad un prezzo più vantaggioso per l'amministrazione.	D.L. 95/2012 art. 1, comma 1 e 3, convertito in L. 135/2012		
Verifica della correttezza della documentazione fiscale ³ .	Art. 21, D.P.R. 633/72;		
Correttezza della registrazione del bene acquistato nel relativo inventario.	artt. 17, 20, 22 D.P.R. 254/2002.		
Corrispondenza dell'importo della fattura con l'importo dell'ordine di pagamento e il decreto di liquidazione.	D.lgs. 123/2011		
Indicazione del capitolo e del relativo piano gestionale da cui attingono i fondi.	D.lgs. 123/2011		
Tracciabilità dei flussi finanziari: dichiarazione di conto dedicato; pagamento con assegno bancario o postale o con ogni altro strumento che garantisca la tracciabilità delle	Art. 3 Legge 136/2010 come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito con la L. 217/2010		

¹In seguito alle modifiche normative su indicate che hanno reso obbligatorio il ricorso alle Convenzioni Consip, le uniche deroghe ammesse sono la mancanza di una convenzione attiva al momento in cui l'amministrazione ha necessità di procedere all'ordinativo di fornitura, ovvero la possibilità che l'amministrazione, mediante l'espletamento di un'autonoma procedura ad evidenza pubblica, riesca a reperire lo stesso bene ad un prezzo inferiore, ed infine qualora la quantità di beni e/o servizi di cui necessita l'amministrazione sia inferiore al quantitativo minimo ordinabile previsto dalla Convenzione. Il D.L. 95 del 2012 all'art. 1, comma 3, ha previsto che, nei casi di cui sopra, qualora l'amministrazione sia costretta a reperire il bene sul libero mercato, il relativo contratto di fornitura deve essere risolto qualora nelle more dell'esecuzione del contratto sia intervenuta una Convenzione avente ad oggetto il medesimo bene ad un prezzo più vantaggioso.

² Qualora l'amministrazione non aderisca alle Convenzioni Consip è necessario che proceda all'acquisto di beni e servizi mediante una procedura ad evidenza pubblica tenuta nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs 163/2006.

³ La legge 244/2007 modificata dal D.lgs 201/2011 ha istituito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fatturazione elettronica. Pertanto dal 6 giugno 2014 i pagamenti potranno essere effettuati solo dietro presentazione di fattura elettronica.

operazioni; CIG derivato.			
DURC in corso di validità al momento del pagamento (120gg), oppure una dichiarazione sostitutiva per importi inferiori ai 20.000 euro ⁴ .	Art. 2 legge 266/2002; Art. 6 D.P.R. 207/2010; art. 31 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 come modificato dalla legge di conversione 21 agosto 2013 n. 98.		
Attestazione di Equitalia (per i pagamenti superiori ad € 10.000).	Art. 48 bis d.p.r. 602/73; d.m. 40/2008.		

⁴ L'art. 4, comma 14-bis, D.L. 70/2011, ispirato all'esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, ha stabilito che "per i contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possano produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva, e che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive". Dal combinato disposto della succitata norma e dell'art. 6, comma 3, D.P.R. 207/2010, che individua tutte le fasi in cui le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad acquisire di ufficio il DURC, si evince che, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'articolo 6, comma 3 del regolamento (cfr. Circ. MIT 30 ottobre 2012, n. 4536).